

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZAZIONE DELLE SALE CAMERALI

Art.1

La concessione in uso temporaneo delle sale riunioni della sede camerale, della Sala Contrattazioni degli uffici di Alba e di Saluzzo, rientra, in linea generale, nelle competenze del Presidente o del Segretario Generale in caso di assenza.

Art. 2

Non sono soggette al presente regolamento le riunioni svolte da organismi che operano all'interno del sistema camerale, ivi comprese le riunioni delle Organizzazioni Sindacali dei dipendenti camerali e della Cassa Mutua.

Art. 3

Casi particolari di utilizzo delle sale saranno sottoposti alla valutazione della Giunta camerale.

Art. 4

Fuori dell'orario d'ufficio l'uso delle Sale non è, di norma, concesso a titolo gratuito, né agli Enti pubblici né a quelli privati.

Art. 5

La concessione delle Sale è accordata subordinatamente al rimborso delle spese forfettarie secondo le tariffe aggiornate periodicamente dalla Giunta camerale.

Art. 6

L'autorizzazione sarà concessa alle seguenti condizioni:

- a) è esclusa la concessione a partiti politici per riunioni che non trattino argomenti di specifico carattere economico; è sempre esclusa durante il periodo di campagna elettorale per consultazioni amministrative, politiche, europee e referendarie;
- b) saranno soddisfatte prioritariamente le richieste delle associazioni sindacali di categoria;
- c) dovrà pervenire richiesta scritta al Presidente camerale con l'indicazione dell'argomento trattato, dell'ora della riunione e del responsabile dell'organizzazione.

Art. 7

La Sala Giunta è riservata esclusivamente alle riunioni di Giunta od a quelle cui è presente il Presidente, un membro di Giunta, il Segretario Generale o funzionario camerale delegato dal Segretario Generale.

Art. 8

Le Sale della sede e degli uffici periferici non sono concesse a terzi privati.